

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 11 (Escorporazione)

Fuori del caso previsto dal capoverso dell'[articolo precedente](#), le iscrizioni per l'acquisto della proprietà di singole frazioni di un corpo tavolare non possono eseguirsi che in via di escorporazione, a sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1869, Bollettino Leggi Imperiali n. 18 [[21](#), [1 L.R. 6/82](#)].

Note

Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige si applica la L.R. 8 maggio 1982, n. 6.